

Codice A1816A

D.D. 7 giugno 2018, n. 1652

L.R. n. 45/1989 e s.m.i. Richiesta di autorizzazione relativa alla trasformazione d'uso del suolo per "Miglioramento di acquedotto rurale esistente". Comuni di Rossana e Venasca (CN) loc. Bracalla. Richiedente: Consorzio acquedotto Bracalla.

In data 22/12/2018, prot. n. 61990 è pervenuta istanza da parte del Consorzio acquedotto Bracalla, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 e s.m.i. in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per "Miglioramento di acquedotto rurale esistente", interessante una superficie modificata/trasformata nei Comuni di Rossana e Venasca, loc. Bracalla.

Vista la nota del 21/02/2018, prot. 8758, che specificava le superfici boscate oggetto di intervento, ai fini delle valutazioni di competenza, le stesse indicano una superficie boscata pari a circa 110 m.².

Il procedimento è stato sospeso, con nota del 14/02/2018, prot. 7506, per chiarimenti e sopralluogo congiunto (anche ai fini della procedura attivata di PSR regionale), da effettuare "quando le condizioni al suolo lo permetteranno".

A seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 10/05/2018, alla presenza dei funzionari della Regione Piemonte (Settore Tecnico Regionale di Cuneo e Settore Montagna – Transfrontaliero), del tecnico progettista incaricato e del presidente del Consorzio Bracalla, sono stati chiariti gli interventi da effettuarsi e verificati i luoghi.

I lavori riferiti al progetto agli atti interessano quindi una superficie complessiva di circa 2.100 m², di cui circa 110 m² boscati (stimati) e volumi di movimento terra (scavi più riporti) di circa 353 m³ e consistono sinteticamente in:

- realizzazione di tre ampliamenti delle vasche denominate 9-6'-7';
- ripristino di due piste rurali.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica - illustrativa
- Relazione geologico - tecnica
- Estratti Cartografici (N.C.T, PRGC etc)
- Planimetria Stato Attuale e Sezioni
- Planimetria stato di progetto e Sezioni
- Documentazione fotografica.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della LR n. 45/1989 il titolare dell'autorizzazione é esente dal versamento del deposito cauzionale.

Ai sensi dell'articolo 9, della LR n. 45/1989, comma 4, lett. a, il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n. 3267;
- vista la LR n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Consorzio Acquedotto Bracalla – Barberis Costanzo, in qualità di Presidente del Consorzio, l'intervento di "Miglioramento di acquedotto rurale esistente", in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici", interessante una superficie modificata/trasformata di circa **2.100 m²**, di cui circa 110 m² boscati (stimati) e volumi di movimento terra (scavi più riporti) pari a circa **353 m³**, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Rossana, al Foglio **13**, mappale n. **185**, al Fg. **15**, map. **160**, al Fg. **16**, map. **132**, al Fg. **6**, mapp. **1-9-10-16-15-14-11-381** ed al Fg. **13**, mapp. **3-2-24-44**, ed al N.C.T. del comune di Venasca al Fg. **25**, mapp. **175-178-50-92-113-149-133-143-136-142-139-140-152-72-71**, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la scogliera prevista per l'ampliamento del serbatoio 9 non risulta necessaria, in quanto la realizzazione della struttura in c.a. di ampliamento dell'esistente, come prevista in progetto, svolge già la funzione di contenimento del terreno movimentato;
2. i guadi di attraversamento con tipologia "a corda molle" per i tratti di pista che verranno ampliati, devono essere realizzati con rivestimento in pietrame reperito in loco;
3. il sistema di regimazione delle acque deve essere soggetto a periodica ripulitura ed eventuale integrazione con canalette trasversali, per evitare la formazione di solchi lungo il piano viabile;
4. la regimazione delle acque, con particolare riferimento ai tratti di pista con i relativi guadi non devono in alcun modo andare ad arrecare danno alle proprietà sottostanti, ma essere convogliate nel sistema naturale esistente;
5. l'estirpo della vegetazione arborea ed arbustiva boschiva deve essere limitato allo stretto indispensabile;
6. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle, in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
7. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
8. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
9. anche nel tempo deve essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi

- concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
10. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
 11. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
 12. per quanto riguarda il materiale di scavo, riutilizzato in sito come riporto dovrà essere rispettato quanto riportato all'art. 24 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;
 13. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
 14. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
 15. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
 16. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989;
 17. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Sampeyre devono pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo–Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro **24 mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

L'intervento è in deroga dalla compensazione boschiva, in quanto le superfici trasformate sono ampiamente inferiori ai 500 m², ai sensi della normativa vigente (L.R. 4/2009 e s.m.i.).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI